

# ATTI UFFICIALI

**Regio decreto 18 giugno 1927, n. 1636: Trasferimento al bilancio dello Stato delle entrate e spese del soppresso Fondo per l'emigrazione (G. U., 30 giugno 1927, n. 149).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1927, n. 859;

Visto l'articolo 4 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — È soppresso il bilancio speciale del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1927-28. Le relative entrate e spese sono trasferite, rispettivamente, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei Ministeri degli affari esteri e delle finanze, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità della annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

**Art. 2.** — I proventi e le tasse di qualsiasi natura, le multe, le ammende, i rimborsi ed i concorsi stabiliti dal testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e dalle successive disposizioni, sono devoluti allo Stato. Sono parimenti devolute allo Stato tutte le attività e le passività, patrimoniali e finanziarie, pertinenti al Fondo per l'emigrazione, restando contemporaneamente soppresso il conto corrente istituito con la Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 65 del succitato testo unico di legge.

**Art. 3.** — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dal precedente articolo 2 nonchè alla iscrizione delle spese già comprese nella categoria « Movimento di capitali » del soppresso bilancio

del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1927-28, e che, ai sensi del bilancio medesimo, sono da fronteggiare col ricavo dell'alienazione di attività patrimoniali.

Questo decreto andrà in vigore il 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Tabella di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e delle spese dei Ministeri degli affari esteri e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

I. — STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.

*Entrate del soppresso Fondo per l'emigrazione (rubrica di nuova istituzione).*

Capitolo del soppresso bilancio del Fondo per l'emigrazione	Nuovo capitolo del bilancio della entrata		
3 a 7 e 10 (Entrata)	99-bis	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento di emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 e 35 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205)	L. 12.730.000
9 e 12 (Entrata)	99-ter	Tasse sui passaporti rilasciati agli emigranti	» 2.600.000
13, 14 e 15 (Entrata)	99-IV	Rimborsi a carico dei vettori delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione e per vitto e alloggio agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare (art. 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e art. 110 del R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	» 2.990.000
8, 11, 16, 17, 18, 19 e 23 (Entrata)	99-v	Entrate diverse	» 868.000
		Totale	L. 19.188.000

*Modifica di denominazione.*

208. — Versamento da parte di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19, lett. d), del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371.

II. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA  
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

*Spese per l'emigrazione (rubrica di nuova istituzione).*

Capitolo del soppresso bilancio del Fondo per l'emigrazione	Nuovo capitolo del bilancio della entrata			
1 e 2 (Spesa)	40-bis	Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo al relativo fondo Pensioni (Spese fisse) . .	L.	2.215.600
4, 17 a 20 21 parte, 30, 34 52 e 58	40-ter	Retribuzioni al personale straordinario, avventizio, e provvisorio proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione . . . . .	»	1,279.500
35 e 36	40-IV	Stipendi e indennità agli ufficiali medici ed ai Commissari in servizio di emigrazione . . . . .	»	937.000
23	40-v	Retribuzioni e spese di qualsiasi natura, da rimborsare dai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (art. 21, lett. f), del R. decreto 15 novembre 1925, n. 2046, e R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395) . . . . .	»	1.200.000
3, 16, 21 parte, 22 parte, 24 parte, 25, 32 parte, 39, 41, 45 e 46	40-IV	Indennità di ogni specie (di rappresentanza, residenza e di carica, di missione, di trasferimento, di comando, ecc.) ai funzionari addetti al servizio dell'emigrazione . . . . .	»	2.125.100
5	40-VII	Premi di operosità e di rendimento al personale proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione . . . . .	»	280.000
14 parte	40-VIII	Sussidi al personale proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione . . . . .	»	25.000
7 e 33	40-IX	Spese per Consigli, Comitati e Commissioni, per i servizi dell'emigrazione . . . . .	»	40.000

Capitolo del soppresso bilancio del Fondo per l'emigrazione	Nuovo capitolo del bilancio della entrata			
8, 21 parte, 24 parte	40-X	Fitto di locali . . . . .	L.	125.000
13	40-XI	Manutenzione di edifici, locali, macchinari ed attrezzi adibiti ai servizi dell'emigrazione e re- lative spese accessorie . . . . .	»	360.000
12	40-XII	Spese di posta, telegrafo e telefono	»	430.000
40 e 47	40-XIII	Spese per il funzionamento degli uffici all'estero . . . . .	»	1.700.000
11 e 14 parte	40-XIV	Abbonamento a giornali e a riviste ed acquisto di pubblicazioni in- teressanti il servizio dell'emigra- zione . . . . .	»	40.000
6	40-XV	Spese per la statistica dell'emi- grazione, compresi i cottimi con personale estraneo, per i lavori di spoglio . . . . .	»	140.000
27	40-XVI	Spese per scuole speciali nell'in- teresse dell'emigrazione; propa- ganda educativa; concorso per la istruzione degli analfabeti; mostre documentali. . . . .	»	1.000.000
21 parte, 32 parte, 38 e 44	40-XVII	Contributi per rimborso di spese ai Comitati comunali e manda- mentali ed alle istituzioni di pa- tronato e di beneficenza per l'emigrazione, in Italia ed al- l'estero . . . . .	»	790.000
22 parte, 28, 29, 31, 32 parte, 42, 43, 48 e 61	40-XVIII	Spese per la tutela e la vigilanza degli emigranti: repressione della emigrazione clandestina, visite alle navi in partenza, sorve- glianza sulle locande nei porti d'imbarco, servizi sanitari e stazioni di disinfezione, ricoveri e asili provvisori, requisizioni di alberghi, assistenza legale e col- locamento degli emigranti, spese di imbarco . . . . .	»	1.360.800
Totale . . . . .			L.	14.048.000

## TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.

*Spese per l'emigrazione (rubrica di nuova istituzione).*

Capitolo del soppresso bilancio del Fondo per l'emigrazione	Nuovo capitolo del bilancio della entrata			
37, 49, 50 e 54	55-bis	Restituzione di somme indebitamente percepite e di depositi .	L.	85.000
57	55-ter	Indennità temporanea mensile al personale proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, ai sensi del Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1927, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 583 . . . . .	»	540.000
56	55-IV	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni, per i funzionari del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione . . .	»	100.000
59	55-v	Spese per la rappresentanza italiana nell'Ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'ufficio italiano di segreteria. Riunioni internazionali per la emigrazione - Incarichi e missioni confidenziali . . . . .	»	600.000
51	55-vi	Rimborso all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni ed obbligazioni dell'Istituto medesimo (articolo 7 del R. decreto 15 dicembre 1923, n. 3148) . .		<i>per memoria</i>
60	55-vii	Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese di ufficio per i funzionari ed agenti dell'emigrazione all'estero . . . . .	»	2.200.000
Totale . . .			L.	<u>3.525.000</u>

III. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA  
DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo del soppresso bilancio del Fondo per l'emigrazione	Capitolo del bilancio delle Finanze		
		<i>In aumento:</i>	
9, 15, 21 parte, 2 <sup>4</sup> parte (Spesa)	164	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione di macchine, mobili, ecc. . . . .	L. 925.000
10, 19 parte, 20 parte e 62	165	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, ecc. . . . .	» 690.000
		Totale . . .	L. 1.615.000

**Legge 16 giugno 1927, n. 1041: Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero. (G. U., 1° luglio 1927, n. 150).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Articolo unico.** — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero, modificando l'articolo 1 nel modo seguente:

*Art. 1.* — È istituito, con sede in Firenze, l'Ente nazionale « L'Italica » avente per iscopo la tutela e la diffusione dell'arte italiana all'estero esplicando la sua azione attraverso il teatro lirico e drammatico, i concerti, le esposizioni, l'arte pura ed applicata, le mostre del libro, la cinematografia, le conferenze d'arte, ed in genere attraverso altre manifestazioni artistiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

---

## ATTI D'AMMINISTRAZIONE

*Decreto ministeriale 30 marzo 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 1927 reg. IV; F. E. fog. 94:* Rubino Cav. Avv. Francesco Paolo, Giudice, è confermato per il triennio 4 maggio 1927-3 maggio 1930 Giudice Segretario della Commissione Centrale dell'emigrazione.

*Decreto ministeriale 20 aprile 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 133:* Antonibon Cav. Nob. Ippolito, Delegato Provinciale di Gorizia è trasferito ad Ancona dal 1° maggio 1927 con l'interim per le provincie di Macerata ed Ascoli Piceno.

*Decreto ministeriale 13 maggio 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 1927 reg. IV; F. E. fog. 117:* Marziani Comm. Luigi, Consigliere dell'emigrazione è destinato in missione a Palermo dal 23 maggio 1927 per assumere la direzione di quell'Ispettorato dell'emigrazione.

*Decreto ministeriale 13 maggio 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 1927 reg. IV; F. E. fog. 108:* Rossi Umberto, applicato, è inviato in missione presso l'Ispettorato di Trieste dal 16 maggio 1927.

*Decreto ministeriale 13 maggio 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 1927 reg. IV; F. E. fog. 110:* Benacchio Comm. Dott. Alfredo, Consigliere dell'emigrazione, cessa dalle funzioni di Ispettore presso il R. Ispettorato di Palermo ed è destinato in missione a Torino per assumere la direzione di quell'Ufficio dell'emigrazione con la soprintendenza sul R. Ufficio di Bardonecchia dal 23 maggio 1927.

*Decreto ministeriale 13 maggio 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 1927 reg. IV; F. E. fog. 109:* Fabris Dott. Mario, Vice Segretario, è destinato in missione a Ventimiglia con decorrenza dal 23 maggio 1927.

*Decreto ministeriale 18 maggio 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 1927 reg. IV; F. E. fog. 115:* Di Maio Leonardo, alunno d'ordine trasferito presso il R. Ispettorato di Messina con decorrenza dal 1° giugno 1927.

*Decreto ministeriale 18 maggio 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 1927 reg. IV; F. E. fog. 114:* Di Trapani Giovanni, alunno d'ordine, è trasferito a Palermo con decorrenza dal 1° giugno 1927.

*Decreto ministeriale 3 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 6 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 121:* Dell'Oro Dott. Comm. Giovanni, Consigliere dell'emigrazione, cessa dalla attuale destinazione a Parigi ed è richiamato in servizio a Roma presso la Direzione Generale degli Italiani all'estero; Guida Dott. Cav. Ugo, Consigliere dell'emigrazione, è inviato in missione a Parigi presso il R. Ufficio dell'emigrazione addetto alla Ambasciata con l'incarico di assumere la direzione dell'Ufficio stesso in caso di impedimento o di assenza del titolare.

*Decreto ministeriale 4 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti l'11 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 122:* Sala Cav. Umberto, R. Vice Console di Ribeirao Preto, cessa col 21 maggio 1927 dalle funzioni di corrispondente dell'emigrazione per il Distretto Consolare précitato.

*Decreto ministeriale 4 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti l'11 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 126:* Mariani Comm. Dott. Erminio, R. Addetto commerciale, cessa col 21 maggio 1927, dalle funzioni di corrispondente per la Spagna, il Portogallo e le Colonie viciniori.

*Decreto ministeriale 4 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti l'11 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 124:* Claude Comm. Giampietro, Vice Console, cessa col 31 maggio 1927 dalle funzioni di corrispondente per il Lussemburgo.

*Decreto ministeriale 4 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti l'11 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 125:* Ponzone Comm. Amedeo, Console Generale di seconda classe, cessa col 31 maggio 1927 dalle funzioni di corrispondente per il Distretto Consolare di Dresda.

*Decreto ministeriale 4 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti l'11 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 128:* Fabri Cav. Uff. Renato, R. Agente Consolare, cessa col 31 maggio 1927 dalle funzioni di corrispondente per i Dipartimenti di Tarn-et-Garonne.

*Decreto ministeriale 4 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti l'11 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 123:* De Matteis Avv. Felice, consulente del Consolato Generale di Lione, cessa dalle funzioni di corrispondente nel dipartimento delle Bocche del Rodano col 31 maggio 1927.

*Decreto ministeriale 4 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti l'11 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 127:* Boranga Comm. Antonio, Agente Consolare, cessa dalle funzioni di corrispondente per l'emigrazione di Modane, col 31 maggio 1927.

*Decreto ministeriale 8 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 132:* La Salandra Cav Oscar, Primo Archivista, è inviato in missione a Genova dal 1° luglio 1927.

*Decreto ministeriale 8 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 130:* Orlandini Dott. Gustavo, Primo Segretario, è inviato in missione a Ventimiglia con l'incarico della direzione del R. Ufficio dell'emigrazione dal 20 giugno 1927.

*Decreto ministeriale 8 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 129:* Lampertico Dott. Gaetano, Vice Consigliere dell'emigrazione, è inviato in missione a Milano con l'incarico della Direzione di quel R. Ufficio dell'emigrazione a decorrere dal 1° agosto 1927.

*Decreto ministeriale 8 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 131:* Bevilacqua Dott. Cav. Michele, Primo Segretario, è inviato in missione a Bardonecchia con l'incarico della Direzione di quel R. Ufficio dell'emigrazione a decorrere dal 20 giugno 1927.

*Decreto ministeriale 10 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 136:* Scarlatti Guido, Usciere, presso il R. Ufficio dell'emigrazione di Udine è trasferito a Roma presso la Direzione Generale degli Italiani all'Estero a decorrere dal 1° luglio 1927.

*Decreto ministeriale 10 giugno 1927, V, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 1927 reg. IV; F. E. fog. 137:* Di Mattei Dott. Alfredo, Primo Segretario, è destinato in missione a Palermo dal 16 giugno 1927.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
7 LUGLIO 1927, V, N. 87.

*Ai Sigg. Prefetti e Questori del Regno*

*Ai RR. Uffici di Pubblica Sicurezza di confine e dei compartimenti ferroviari di confine*

e per conoscenza:

*Al Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Pubblica Sicurezza - Roma)  
e ai RR. Ispettorati, Uffici e delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno.*

## OGGETTO

Controllo dei passaporti per gli Stati Uniti  
con autorizzazione di imbarco in porto  
estero.

Come è noto, questo Ministero accorda in via eccezionale qualche autorizzazione d'imbarco in porto estero a quei cittadini che ne fanno domanda seriamente motivata.

Nel caso speciale di espatrianti diretti agli Stati Uniti del Nord America, con il rilascio dell'autorizzazione sorge il grave inconveniente che non è dato di poter controllare, come all'imbarco nei porti del Regno, se il Console americano competente abbia rilasciato effettivamente il visto di ammissione « fuori quota », corrispondente da parte nostra al rilascio di un passaporto o di un visto « fuori quota » a destinazione di quello Stato.

Pertanto, nell'intento di conciliare la necessità di un controllo e l'opportunità di non ostacolare interessi legittimi di cittadini, che si trovano nella condizione di doversi imbarcare in porto estero, si avverte alle RR. Questure di annotare sempre sui passaporti le indicazioni precise che vengono date da questo Ministero, insieme all'autorizzazione d'imbarco in porto estero. Inoltre anche nei passaporti così rilasciati non si dovrà mai omettere di applicare sulla copertina la consueta strisciolina colle indicazioni « fuori quota » o « quota preferenziale » o « quota ordinaria » a seconda del caso.

Ciò premesso, i Sigg. Capi-ufficio dei RR. Uffici di Pubblica Sicurezza di confine e dei compartimenti ferroviari limitrofi alle frontiere provvederanno a che i funzionari ed agenti di Pubblica

Sicurezza addetti al controllo dei passaporti ai confini di terra e sui treni internazionali in corsa, curino di assicurarsi sempre, con la massima attenzione:

1°) che sui passaporti dei cittadini diretti ad imbarcarsi in porto estero, sia per la destinazione degli Stati Uniti del Nord America che per qualsiasi altro paese transoceanico, risulti l'autorizzazione d'imbarco in porto estero, debitamente datata, controfirmata e munita del bollo d'ufficio della competente Questura, che in essa farà menzione del relativo nulla osta di questo Ministero;

2°) che per quelli diretti a quella Confederazione il visto consolare americano sia esattamente corrispondente alla nostra annotazione di « quota » o di « fuori quota », vigilando soprattutto che non sia stato rilasciato dal Consolato americano un visto di « quota » in discordanza alla nostra annotazione di « fuori quota ». In tal caso il passaporto dovrà essere ritirato al titolare e subito trasmesso a questo Ministero (Direzione Generale degli Italiani all'estero) per i provvedimenti di competenza. — GRANDI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
12 LUGLIO 1927, V, N. 90.

*Ai Signori Questori del Regno.*

OGGETTO

Entrate del soppresso Fondo  
per l'emigrazione.

Come è noto, con Regio Decreto 18 giugno scorso, n. 1036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 detto mese, n. 149, è stato soppresso il bilancio speciale del Fondo per l'emigrazione, e le relative entrate e spese sono state trasferite al Bilancio dello Stato.

Tuttavia, dovendo ancora tenersi separato conto delle entrate provenienti dai servizi dell'emigrazione, che vengono contemplate in appositi capitoli del Bilancio di entrata dello Stato, come si rileva dalla tabella A, allegata al Regio Decreto sopra citato, conviene fino a nuova determinazione lasciare immutate le modalità di riscossione così delle tasse sui passaporti rilasciati ad emigranti e sugli atti di arruolamento di operai per l'estero, come del prezzo delle buste di custodia dei passaporti medesimi.

Tali percezioni continueranno perciò ad essere rimesse alla fine di ogni trimestre, insieme ai relativi riepiloghi contabili ed agli elenchi prescritti, a questo Ministero (Direzione Generale degli Italiani all'Estero) mediante vaglia o assegno bancario, come si è praticato finora.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente. — GRANDI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
12 LUGLIO 1927, V, N. 91.

*Ai Regi Uffici diplomatici e consolari.*

OGGETTO

Entrate del soppresso Fondo  
per l'emigrazione.

Con Regio Decreto 18 giugno scorso, n. 1036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 detto mese, n. 149, è stato soppresso, con decorrenza dal 1° corrente, il bilancio speciale del Fondo per l'emigrazione, e le relative entrate e spese sono state trasferite al Bilancio dello Stato.

Tuttavia, dovendo ancora tenersi separato conto delle entrate provenienti dai servizi dell'emigrazione, che vengono contemplate in appositi capitoli del Bilancio di entrata dello Stato, come si rileva dalla tabella A, allegata al Regio decreto sovra citato, conviene fino a nuova determinazione lasciare immutate le modalità di riscossione così delle tasse sui passaporti rilasciati ad emigranti e sugli atti di arruolamento come del prezzo delle buste di custodia dei passaporti medesimi.

Peraltro, mentre per le percezioni riferibili a tutto l'esercizio finanziario testè decorso, si ravvisa opportuno che esse siano rimesse, come per il passato, a questo Ministero (Direzione Generale degli Italiani all'Estero) insieme ai relativi riepiloghi contabili, le somme riscosse dal 1° luglio corrente in poi dovranno invece essere versate all'Istituto bancario locale corrispondente del Tesoro italiano come si pratica per il supero delle percezioni consolari. Occorre però che codesto ufficio continui a tener la contabilità delle tasse del soppresso Fondo dell'emigrazione del tutto distinta da quella riguardante le tasse consolari, e dia separatamente la necessaria giustificazione delle somme riscosse e versate.

Si raccomanda infine che le percezioni relative al trimestre aprile-giugno corrente anno siano trasmesse con la massima sollecitudine per predisporre nel più breve termine possibile il conto consuntivo del soppresso Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1926-27.

Si gradirà un cenno di assicurazione. — GRANDI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
12 LUGLIO 1927, V, N. 92.

*Alle Regie Intendenze di Finanza (Servizi di Tesoreria);  
Alle Regie Sezioni di Tesoreria Provinciale.*

OGGETTO

Entrate del soppresso Fondo  
per l'emigrazione.

Come è noto, con Regio Decreto 18 giugno scorso, n. 1036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 detto mese, n. 149, è stato soppresso il bilancio speciale del Fondo per l'emigrazione, e le relative entrate e spese sono state trasferite al Bilancio dello Stato.

In esecuzione di tale provvedimento, questo Ministero ha diretto ai dipendenti uffici di emigrazione nel Regno che, secondo le attribuzioni loro demandate dalla legge, procedono all'accertamento delle tasse in materia di emigrazione, la circolare della quale reputo opportuno dare comunicazione alle SS. LL. per la parte che riguarda il versamento delle entrate alle Regie Sezioni di Tesoreria.

« Con il Regio Decreto 18 giugno scorso, n. 1036, è stato soppresso il bilancio speciale del Fondo per l'emigrazione, e le relative entrate e spese sono state trasferite al Bilancio dello Stato.

« In conseguenza, tutte le entrate che verranno d'ora innanzi accertate per proventi e tasse di qualsiasi natura in dipendenza del Testo Unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con Regio Decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e successive disposizioni, dovranno affluire non più al conto corrente del Fondo dell'emigrazione presso la Cassa dei Depositi e prestiti, conto corrente che viene a cessare con la soppressione del Fondo medesimo, bensì al bilancio dell'entrata dello Stato con imputazione al *Capo XVI* che, secondo il quadro di classificazione delle entrate per l'esercizio finanziario 1927-28, riguarda il Ministero degli Affari Esteri. Oltre alla indicazione del capo predetto, è necessario citare negli ordini d'incasso rilasciati dagli Ispettorati di emigrazione e dagli altri uffici a ciò autorizzati, nonchè nelle distinte da presentarsi alle Regie Tesorerie da chi effettua il versamento, il *Capitolo 99-bis, o 99-ter o 99-IV o 99-V* a seconda della natura della somma da introitarsi, tenendo presente il raggruppamento dei cespiti di entrata risultante dalla tabella A, allegata al Regio Decreto 18 giugno 1927 sovracitato.

« Allo stesso bilancio dell'entrata dello Stato, e seguendo la medesima procedura, dovranno parimenti essere versati gli introiti riferibili all'esercizio finanziario 1926-27, testè decorso, con avvertenza di far risultare dagli ordinativi e distinte di versamento le seguenti precise parole: *in conto residui*, in modo che le Regie Inten-

denze di Finanza (Servizi di Tesoreria) possano eseguire la registrazione distintamente dalle entrate in conto competenza in corrispondenza con le scritture tenute da quest'Amministrazione ».

Con l'occasione, rivolgo preghiera alle Regie Sezioni di Tesoreria di continuare, come per il passato, l'invio a questo Ministero (Direzione Generale degli Italiani all'Estero) degli elenchi mensili delle somme introitate per i servizi dell'emigrazione, distinguendole in conto competenza o residui, come è indicato nella circolare diretta agli uffici dipendenti.

Gioverebbe anche, a facilitare le occorrenti registrazioni, che gli elenchi mensili dei mandati pagati per le spese relative ai servizi dell'emigrazione di cui ai capitoli 40-bis a 40-XVIII e 55-bis a 55-VII della tabella allegata al citato Regio Decreto 19 giugno scorso, n. 1036, fossero trasmessi separatamente dagli elenchi riguardanti i mandati pagati sugli altri capitoli del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri.

Sarà gradito un cenno di ricevuta e in pari tempo di assicurazione. — GRANDI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
12 LUGLIO 1927, V, N. 93.

*Ai Regi Ispettori dell'emigrazione nei porti;*  
*Ai Regi Servizi dell'emigrazione di confine;*  
*Ai Regi Delegati provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

Trasferimento al bilancio dello Stato delle  
entrate e delle spese del soppresso  
Fondo dell'emigrazione.

Con Regio Decreto 18 giugno scorso, n. 1036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 detto mese, n. 149, è stato soppresso il bilancio speciale del Fondo per l'emigrazione, e le relative entrate e spese sono state trasferite al bilancio dello Stato.

In conseguenza, tutte le entrate che verranno d'ora innanzi accertate per proventi e tasse di qualsiasi natura in dipendenza del Testo Unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con Regio Decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e successive disposizioni, dovranno affluire non più al conto corrente del Fondo dell'emigrazione presso la Cassa dei Depositi e prestiti, conto corrente che viene a cessare con la soppressione del Fondo medesimo, bensì al bilancio dell'entrata dello Stato con imputazione *al Capo XVI* che, secondo il quadro di classificazione delle entrate per l'esercizio finanziario 1927-28, riguarda il Ministero degli Affari Esteri.

Oltre alla indicazione del capo predetto, è necessario citare negli ordini di incasso rilasciati dagli Ispettorati di emigrazione e dagli altri uffici a ciò autorizzati, nonchè nelle distinte da presentarsi alle Regie Tesorerie da chi effettua il versamento, il *capitolo 99-bis o 99-ter o 99-IV o 99-V* a seconda della natura della somma da introitarsi, tenendo presente il raggruppamento dei cespiti di entrata risultante dalla tabella A, allegata al Regio Decreto 18 giugno 1927 sovra citato.

Allo stesso bilancio dell'entrata dello Stato, e seguendo la medesima procedura, dovranno parimenti essere versati gli introiti riferibili all'esercizio finanziario 1926-27, testè decorso, con avvertenza di far risultare dagli ordinativi e distinte di versamento le seguenti precise parole: *in conto residui*, in modo che le Regie Intendenze di Finanza (Servizi di Tesoreria) possano eseguirne la registrazione distintamente dalle entrate in conto competenza in corrispondenza con le scritture tenute da quest'Amministrazione.

È superfluo aggiungere che sugli ordinativi di versamento e in tutti gli altri moduli in uso per le operazioni contabili dovrà cancellarsi l'indicazione *Fondo dell'emigrazione* fino a che non siano stampati i nuovi moduli con le opportune variazioni.

Quanto alle spese, il pagamento di esse sarà fatto dallo Stato tanto se riguardano somme imputabili all'esercizio finanziario 1927-28 quanto agli esercizi precedenti. Naturalmente sui mandati che saranno emessi da questo Ministero e sui buoni da rilasciarsi dai funzionari autorizzati allorchando si tratti di pagamenti in conto residui, dovrà risultare l'annotazione: *anni precedenti*, sempre per la necessaria separazione fra le spese del bilancio di competenza e degli esercizi anteriori.

Infine devo far presente che per quanto si riferisce alle spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione di macchine, mobili, ecc. e alle spese di stampa, di cui è cenno negli ultimi due capitoli della tabella sopra indicata, i relativi pagamenti verranno disposti dal Ministero delle Finanze (Provveditorato Generale dello Stato), al quale sono stati assegnati i fondi necessari in aumento agli stanziamenti già stabiliti per le altre Amministrazione dello Stato.

Con riserva di ulteriori istruzioni sui servizi gestiti dal predetto Provveditorato Generale, si comunica intanto che dietro accordi presi con il Provveditorato stesso, questo provvederà a fornire gli Uffici dell'emigrazione di un primo congruo anticipo per le spese relative al loro funzionamento, in relazione al fabbisogno presumibile di un trimestre. Gli Uffici stessi dovranno giustificare l'erogazione con l'invio del rendiconto documentato.

Attendo un cenno di assicurazione di esatto adempimento di quanto precede. — GRANDI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
12 LUGLIO 1927, V, N. 94.

*Alle Regie Ambasciate in Buenos Aires, Rio Janeiro, Santiago, Berlino, Londra, Madrid, Costantinopoli, Mosca;*  
*e alle Regie Legazioni in Kabul, Durazzo, Vienna, La Paz, Sofia, Praga, Pechino, Bogotà, Avana, Copenaghen, Cairo, Quito, Reval, Addis Abeba, Helsingfors, Atene, Guatemala, Haiti, Tegucigalpa, Riga, Kaunas, Lussemburgo, Messico, Managua, Oslo, L'Aia, Assunzione, Teheran, Lima, Varsavia, Lisbona, San Domingo, Bucarest, San Salvador, Belgrado, Bangkok. Stoccolma, Berna, Budapest, Montevideo, Caracas.*

OGGETTO

Limiti dell'emigrazione

A complemento delle istruzioni generali impartite con la Circolare n. 77 del 20 giugno u. s. e in relazione a quesiti prospettati da varie Autorità, si fa noto che i competenti Regi Uffici all'estero, oltre agli atti di chiamata provenienti da parenti non oltre il terzo grado, sono autorizzati e vidimare, in casi assolutamente eccezionali degni di particolare considerazione per speciali condizioni di famiglia e di interessi, anche atti di chiamata provenienti da affini di pari grado delle categorie enumerate nella sopra citata circolare (es. suocero, cognato). — GRANDI.

---